

ACCORDO INTERCONFEDERALE
IN MATERIA DI APPRENDISTATO
Roma 14 maggio 2015

TRA

- Filiera Agricola Italiana - F.AGRI.;
 - Federazione Autonoma Piccole Imprese - FAPI;
 - Associazione Italiana Cooperative - A.I.C.;
 - Coordinamento Associazioni Territoriali SISTEMA INDUSTRIA DELL'AREA VASTA IMPRENDITORI&IMPRESE;
 - Associazione Periti Agrari - AS.PERA.;
 - Associazione Tecnici F.AGRI. - ASSO.TEC F.AGRI.
- nell'ambito del patto federativo FOR.ITALY, da una parte

E

- l'Unione Generale del Lavoro - UGL - dall'altra parte

SI E' STIPULATO

il presente Accordo Interconfederale in materia di "Apprendistato" costituito da 10 articoli e n. 1 Allegato.

In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente Accordo Interconfederale ai competenti organi istituzionali nonché al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati.

F.AGRI.

F.A.P.I.

A.I.C.

IMPRENDITORI&IMPRESE

AS.PERA.

ASSO.TEC. F.AGRI.

SISTEMA INDUSTRIA DELL'AREA VASTA

- SISTEMA INDUSTRIA LAZIO

- CONFAPI CALABRIA


- CONFAPI INDUSTRIA SICILIA

- SISTEMA INDUSTRIA CAMPANIA

FOR.ITALY

FOR.ITALY

UGL



PREMESSO che le organizzazioni datoriali firmatarie del presente accordo hanno dato vita al “Forum delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e degli imprenditori Italiani” in sigla “FOR.ITALY”;

PREMESSO che le parti riconoscono nell'apprendistato un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro oltre che un canale privilegiato per il collegamento tra il mondo dell'istruzione ed il mondo del lavoro, concorrendo allo sviluppo della competitività aziendale.

CONSIDERATO che il D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 ha modificato la disciplina del contratto di apprendistato introducendo il Testo Unico dell'Apprendistato.

Atteso che il contratto di apprendistato, finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie:

- a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
- b) contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere,
- c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

RITENUTO di dare piena ed immediata operatività al contratto di apprendistato, con particolare riferimento all'apprendistato professionalizzante e di mestiere e di recepire quanto definito dal sopra richiamato D.Lgs. n. 167/2012 “Testo Unico dell'Apprendistato”, così come modificato dalla Legge 99/2012 “Riforma del Mercato del Lavoro”, dalla Legge n. 99/2013 e quanto normato dai successivi provvedimenti di legge in materia.

Ciò premesso e considerato si conviene quanto segue

TITOLO I PREMESSE E AMBITO DI OPERATIVITA'

Art. 1 Premesse ed allegati

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Ambito di operatività

2. Il presente Accordo Interconfederale disciplina il contratto di apprendistato nelle sue diverse tipologie in tutte le aziende che applicano i CCNL sottoscritti dalle parti firmatarie il presente accordo, direttamente o congiuntamente alle Organizzazioni ad esse aderenti.
3. Il presente Accordo Interconfederale si applica anche ai contratti di apprendistato stipulati nell'ambito della cooperazione per la figura del socio lavoratore, qualora il rapporto di lavoro sia regolato da uno dei CCNL sottoscritti dalle parti

firmatarie il presente accordo, direttamente o congiuntamente alle Organizzazioni ad esse aderenti.

TITOLO II
FORMA DEL CONTRATTO – DURATA –
RETRIBUZIONE E INQUADRAMENTO DELL'APPRENDISTA

Art. 3

Forma del contratto di apprendistato

1. Il contratto di apprendistato deve essere redatto in forma scritta e contenere le seguenti indicazioni:
 - il periodo di prova,
 - la prestazione lavorativa cui sarà adibito l'apprendista ai fini della qualifica professionale da conseguire al termine del periodo di formazione,
 - il livello iniziale e finale di inquadramento,
 - la durata del contratto di apprendistato,
 - la figura del tutor o referente aziendale.

Art. 4

Durata del contratto di apprendistato

1. Le durate del periodo di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere sono quelle stabilite dai CCNL.
2. Il contratto di apprendistato può avere una durata massima di tre anni e una durata minima di sei mesi, salve eventuali previsioni della contrattazione collettiva riguardo alle attività stagionali.
3. Per le figure professionali i cui contenuti sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, la durata massima può arrivare fino a 60 mesi.

Art. 5

Retribuzione e inquadramento

1. La retribuzione spettante all'apprendista è quella stabilita dai contratti collettivi. Nei contratti collettivi che prevedono che la retribuzione venga determinata applicando il sistema del sotto inquadramento, l'apprendista potrà essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a quello della destinazione finale.
2. Il contratto collettivo di riferimento può determinare la retribuzione anche in percentuale rispetto a quella relativa al livello di destinazione.

TITOLO III TUTOR E FORMAZIONE DELL'APPRENDISTA

Art. 6 Il tutor dell'apprendista

1. Il tutor o referente aziendale, se diverso dal datore di lavoro, è un lavoratore qualificato di livello superiore, o almeno pari, a quello in cui l'apprendista sarà inquadrato al termine del contratto di apprendistato, che svolge attività lavorativa coerente con quella dell'apprendista.
2. Questi deve conoscere i diritti e i doveri dell'apprendista nonché gli obblighi aziendali nei suoi confronti e avere un'esperienza lavorativa almeno di tre anni.
3. Quest'ultimo requisito non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica.
4. Il tutor o referente aziendale segue ed indirizza l'apprendista nel percorso formativo e valuta periodicamente le competenze da lui acquisite nel corso dell'apprendistato, rilevando le eventuali difficoltà presenti, al fine di adottare le soluzioni più adatte.

Art. 7 La formazione dell'apprendista

1. La formazione dell'apprendista si caratterizza per essere un percorso teorico e pratico, integrato all'attività lavorativa e per questo personalizzato in funzione delle conoscenze di partenza dell'apprendista stesso e delle competenze da conseguire durante il periodo di formazione.
2. La formazione teorica potrà essere finanziata avvalendosi degli strumenti bilaterali costituiti dalle parti firmatarie il presente accordo sulla base di programmi certificati dall'ente bilaterale EBILA.
3. Inoltre gli apprendisti potranno usufruire della formazione a distanza nell'ambito della formazione coordinata dall'ente bilaterale.
4. La formazione professionalizzante, prevista per legge, potrà essere svolta anche *on the job* ed in affiancamento e, laddove presente, potrà essere integrata dall'offerta formativa pubblica ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 e s.m.i..

TITOLO IV
IL LIBRETTO FORMATIVO DELL'APPRENDISTA
E STANDARD PROFESSIONALI

Art. 8

Il libretto formativo dell'apprendista

1. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali avverrà mediante il libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all'attestazione dell'attività formativa secondo format con le stesse caratteristiche in allegato al presente Accordo.
2. Il piano formativo individuale va predisposto sulla base della traccia di cui all'allegato "a" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 9

Standard professionali

1. Per standard professionali di riferimento debbono intendersi quelli risultanti dai sistemi di classificazione ed inquadramento del personale e/o dalle competenze professionali individuate dai CCNL di riferimento e/o dalla classificazione dei profili professionali prevista dall'ISFOL.
2. Le ore di formazione effettuate per l'acquisizione di competenze di base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante ottenute dall'apprendista in un precedente rapporto di apprendistato, saranno computate presso il nuovo datore di lavoro qualora siano coerenti con le stesse attività e siano avvenute entro un anno dal nuovo periodo di apprendistato.
3. I precedenti periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro, con durata pari ad almeno 12 mesi, per la medesima qualifica finale, saranno computati ai fini della durata complessiva dell'apprendistato, purché non vi sia stata un'interruzione superiore ad un anno.
4. Il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato e, di conseguenza, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile, di 15 giorni.
5. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

TITOLO V
NORME FINALI


Art. 10
Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente accordo si rimanda alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, nonché a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.
2. Qualora dovessero intervenire delle modifiche alla disciplina legale in materia di apprendistato, le stesse parti firmatarie del presente Accordo Interconfederale si incontreranno per esaminare gli eventuali effetti delle modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma 14 maggio 2015

F.AGR.I. _____
F.A.P.I. _____
A.I.C. _____
IMPREDITORI&IMPRESE _____
AS.PER.A. _____
ASSO.TEC. F.AGR.I. _____
SISTEMA INDUSTRIA DELL'AREA VASTA
- SISTEMA INDUSTRIA LAZIO _____
- CONFAPI CALABRIA _____
- CONFAPI INDUSTRIA SICILIA _____
- SISTEMA INDUSTRIA CAMPANIA _____
FOR.ITALY _____
FOR.ITALY

UGL _____


ALLEGATO "a" ALL'ACCORDO INTERCONFEDERALE IN MATERIA DI APPRENDISTATO

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE PER APPRENDISTI

Piano formativo individuale relativo all'assunzione, in qualità di apprendista, del/la
Sig./ra _____

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO

Denominazione datore di lavoro: _____

Codice fiscale/Partita Iva: _____

Indirizzo sede legale: _____

Indirizzo unità operativa interessata: _____

Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

Sito _____

Attività: _____

Contratto utilizzato: _____

Legale rappresentante: (nome e cognome) _____

DATI APPRENDISTA

Nome e cognome _____ Codice fiscale _____

Luogo e data di nascita _____

Residente in via _____ n. _____ comune _____ ()

Recapito telefonico _____ /fax/ _____ email _____

Cittadinanza _____

Centro per l'impiego di riferimento ai sensi D.lgs. n. 297/2002 _____

DATI RELATIVI ALLE ESPERIENZE FORMATIVE E DI LAVORO

Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi

LICENZA/DIPLOMA/LAUREA _____

Esperienze lavorative: _____

Eventuali periodi di apprendistato svolti:

APPRENDISTA _____ DAL _____ AL _____

Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato _____

Nessuna certificata _____

Eventuale possesso di una qualifica professionale (specificare quale) _____

ASPETTI NORMATIVI

Data di assunzione _____ Qualifica da conseguire _____

Durata _____ (fare riferimento al CCNL _____)

Orario di lavoro a tempo pieno _____

Livello iniziale di inquadramento _____ Livello finale di inquadramento _____

TUTOR

Tutor aziendale _____ Codice fiscale _____

Categoria/livello di inquadramento _____

Anni di esperienza: _____ in azienda _____

(Precisare se si tratta del titolare, di un socio o di un familiare coadiuvante, in quanto nelle imprese con meno di 15 dipendenti le funzioni di tutor possono essere svolte anche dai soggetti sopraindicati)

CONTENUTI FORMATIVI (Il piano formativo individuale ha lo scopo di delineare le competenze tecnico-professionali e specialistiche coerenti con la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da conseguire. In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro relativi al rischio specifico e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale nonché i temi dell'innovazione di prodotto, processo e contesto. La formazione indicata nel presente piano formativo è quella da attestare nell'apposito modulo ed è articolata in quantità non inferiore a 80 ore medie annue.)

COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI (in ragione delle caratteristiche dell'apprendista, sono possibili interventi diretti all'acquisizione di competenze e di carattere trasversale anche se questo non è previsto dal CCNL) a) sicurezza b) qualità c) comunicazione d) contrattualistica e) organizzazione aziendale

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

ARTICOLAZIONE E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE (SI POSSONO BARRARE PIU' OPZIONI)

- On the job Affiancamento Esercitazioni di gruppo
 Testimonianze Action learning Visite aziendali Altro _____

DATA _____

IMPRESA _____

APPRENDISTA _____

Contratto di apprendistato del Sig./ra _____
 Formazione effettuata durante il contratto di apprendistato (Piano formativo individuale di dettaglio)

COMPETENZE GENERALI/SPECIFICHE - INSEGNAMENTO	DURATA IN ORE/PERIODO	MODALITA' ADOTTATA	FIRMA TUTOR E APPRENDISTA
	Data _____ ore _____	<input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> affiancamento <input type="checkbox"/> altro	TUTOR/REFERENTE _____ APPRENDISTA _____
	Data _____ ore _____	<input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> affiancamento <input type="checkbox"/> altro	TUTOR/REFERENTE _____ APPRENDISTA _____
	Data _____ ore _____	<input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> affiancamento <input type="checkbox"/> altro	TUTOR/REFERENTE _____ APPRENDISTA _____
	Data _____ ore _____	<input type="checkbox"/> on the job <input type="checkbox"/> affiancamento <input type="checkbox"/> altro	TUTOR/REFERENTE _____ APPRENDISTA _____
	Totale ore: _____		

FIRMA TUTOR/REFERENTE AZIENDALE _____

TIMBRO E FIRMA DELL'AZIENDA _____

FIRMA APPRENDISTA _____

Data _____